



Zootecnia - Operai ed impiegati

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

157 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI E PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI AGRICOLI, in forma abbreviata FONDO PENSIONE AGRIFONDO

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/07/2008	21/11/2021	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% ¹⁻²⁻³	TFR
22/11/2021	ad oggi	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ¹⁻²⁻³	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/04/2007	03/10/2007	-	-	dall'1% al 10%	retribuzione utile al calcolo del TFR (fonte: LABORFONDS)	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% ¹⁻²⁻³	TFR
04/10/2007	21/11/2021	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% ¹⁻²⁻³	TFR
22/11/2021	ad oggi	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ¹⁻²⁻³	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/04/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

AGRIFONDO

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

Dal 1° gennaio 2007 possono aderire al Fondo, anche per effetto di conferimento del solo TFR, quand'anche eventualmente in modo tacito, i lavoratori dipendenti che svolgono la loro attività nel territorio del Trentino Alto Adige le cui tipologie di rapporto di lavoro comprese nell'area dei destinatari sono definite dalle rispettive fonti istitutive.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Nessuna previsione contrattuale.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.
- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).
I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
- attualmente il CCNL Operai ed impiegati (zootecnia) non prevede esplicitamente la devoluzione di una quota di TFR a forme di previdenza complementare e, dunque, i lavoratori potranno optare per il versamento di una quota di TFR maturando non inferiore al 50% del TFR stesso. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DALLE ORGANIZZAZIONI DEGLI ALLEVATORI, CONSORZI ED ENTI ZOOTECNICI

Indice:

22/11/2021 CCNL Ipotesi di accordo
04/10/2007 CCNL Ipotesi di accordo
15/07/2003 CCNL Testo definitivo
02/08/1999 CCNL Testo definitivo
21/07/1995 CCNL Testo definitivo

22/11/2021

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 22/11/2021, tra l'ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI e la FLAI-CGIL, la FAI-CISL, la UILA-UIL e la CONFEDERDIA, si è raggiunta la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL dei dipendenti dalle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici, che si applica ai dipendenti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo.

La presente ipotesi di accordo decorre dall'1/1/2021 e scadrà il 31/12/2022.

Art. 55 Previdenza complementare

Al fine di assicurare ai lavoratori dipendenti la previdenza complementare così come prevista dal D.Lgs. 124/1993 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'art. 4 del D.Lgs. 30/4/1998, n. 173, le Parti convengono, con decorrenza dall'1/7/2008, l'adesione al fondo di previdenza complementare AGRIFONDO.

La modalità di adesione, volontaria, al fondo è prevista dallo Statuto, dal Regolamento di Agrifondo e dalla vigente legislazione che regola la materia.

In caso di adesione del lavoratore al fondo le contribuzioni dovute al fondo sono costituite da :

- 1,2% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;

- 1,2% a carico del lavoratore dipendente commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento.

Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il lavoratore, limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di versare un contributo aggiuntivo entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente.

Nel caso il datore di lavoro non sia iscritto alla Fondazione ENPAIA e quindi la gestione del TFR resti in azienda, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 252/2005, i dipendenti che aderiscono ad AGRIFONDO conferiscono anche il TFR, nella misura minima del 50% per i già occupati al 28/4/1993 e del 100% per coloro che a tale data non avevano occupazione.

Per i lavoratori che aderiscono ad altre forme di previdenza complementare, diverse da quella contrattualmente definita (AGRIFONDO), non spetta alcun contributo a carico del datore di lavoro.

04/10/2007

4. Previdenza Complementare

Al fine di assicurare ai lavoratori dipendenti la previdenza complementare così come prevista dal D.Lgs. 124/93 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'articolo 4 del D.lgs. 30/4/1998, n. 173, le parti convengono, con decorrenza dall'1/7/2008, l'adesione al fondo di previdenza complementare AGRIFONDO.

La modalità di adesione, volontaria, al fondo è prevista dallo statuto, dal regolamento di Agrifondo e dalla vigente legislazione che regola la materia.

In caso di adesione del lavoratore al fondo le contribuzioni dovute al fondo sono costituite da :

- 1,2% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
- 1,2% a carico del lavoratore dipendente commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento.

Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il lavoratore, limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di versare un contributo aggiuntivo entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente.

Per i lavoratori che aderiscono ad altre forme di previdenza complementare, diverse da quella contrattualmente definita (AGRIFONDO), non spetta alcun contributo a carico del datore di lavoro .

15/07/2003

Art. 55 - Previdenza complementare

Le parti concordano sulla necessità di attivare anche per il sistema allevatori la previdenza complementare .

A tale scopo viene assunto l'impegno di aderire ad un fondo che sia specifico del settore agricolo, avendo preventivamente valutato le modalità e i termini di adesione, che verrà definito non appena vi saranno le condizioni per una valutazione complessiva della problematica .

Le parti si danno reciprocamente impegno di riconvocarsi, anche in vigore del c.c.n.l., non appena saranno realizzate le condizioni di cui al comma precedente. In tale sede sarà determinata la contribuzione paritetica a carico delle Associazioni e dei lavoratori .

02/08/1999

Art. 55 - Previdenza complementare.

Ferma restando la volontà di attivare forme di previdenza complementare, le parti concordano di rinviare l'attivazione di un sistema di previdenza complementare in attesa di conoscere le modalità di applicazione della previdenza integrativa nel mondo agricolo. Sulla materia e a richiesta anche di una sola delle parti, le stesse potranno riconvocarsi anche nel corso di vigore del presente accordo per l'attivazione degli atti contrattuali necessari.

21/07/1995

ART. 55 PREVIDENZA INTEGRATIVA

Viene istituita una Commissione paritetica, composta da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo e da cinque rappresentanti nominati dall'AIA, avente il compito di individuare una disciplina per l'istituzione di un sistema di previdenza complementare, verificando anche il possibile utilizzo di una parte di accantonamento del TFR .

L'istituzione del fondo di previdenza complementare che non comporterà aggravio di costi a carico delle Associazioni verrà effettuata secondo le disposizioni di legge in vigore per la specifica materia .
